

Accertata esistenza di precedenti penali non dichiarati legittima l'escussione della provvisoria (TAR Sent. N. 07601/2010)

Autore: Lazzini Sonia

In: Appalti pubblici

Accertata esistenza di precedenti penali non dichiarati legittima l'escussione della provvisoria

Legittimo comportamento della Stazione appaltante che accertata l'esistenza di due precedenti penali non dichiarati, ha provveduto ad annullare l'aggiudicazione e ad escutere la cauzione provvisoria

Quanto all'impugnazione avente ad oggetto la successiva determinazione di incameramento della cauzione, la domanda di annullamento, in questo caso tempestiva in considerazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, è infondata; a nulla rilevando l'insistito richiamo di parte ricorrente alla specialità dell'art. 48 del D.lgs. 163/2006 ed alla sua inapplicabilità ai casi di riscontrata carenza dei requisiti generali.

Vale infatti sottolineare come, nella fattispecie in esame, l'escussione della garanzia trovi il proprio legittimo fondamento nell'art. 75 comma 6 del D.lgs. 163/2006 a mente del quale la garanzia a corredo dell'offerta "copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario". La ricorrente è stata esclusa, come già ricordato, dopo l'aggiudicazione provvisoria, a motivo dell'esito negativo della verifica sulla documentazione prodotta, e ciò costituisce un fatto ad essa imputabile tale da impedire (oltre all'aggiudicazione definitiva anche) la stipula del contratto di appalto.

Infine, l'infondatezza delle censure di parte ricorrente confermano la legittimità della condotta

dell'Amministrazione, il che vale ad escludere qualunque pretesa risarcitoria, peraltro articolata con formula di stile.

Riportiamo qui di seguito il testo integrale della sentenza numero 7601 del 20 dicembre 2010 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano.

<https://www.diritto.it/accertata-esistenza-di-precedenti-penali-non-dichiarati-legittima-l-escussione-della-provvisoria-tar-sent-n-076012010/>